

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 76/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 24 ottobre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale Cinecittà Holding S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci della Società suddetta relativi agli esercizi 2004 e 2005, nonché le annesse relazioni, trasmessi alla Corte in adempimento al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Sergio Maria Pisana e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione della Società per gli esercizi 2004 e 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze – oltre che dei bilanci con gli atti di corredo – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2004 e 2005 con gli atti di corredo di Cinecittà Holding S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società stessa.

ESTENSORE

Sergio Maria Pisana

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 7 novembre 2006.

DIRIGENTE

(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DI CINECITTÀ HOLDING S.p.A. PER GLI
ESERCIZI 2004 E 2005

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Cinecittà Holding S.p.A. La normativa di base e l'oggetto sociale	»	15
3. L'organizzazione di Cinecittà Holding S.p.A.	»	19
4. La composizione del Gruppo	»	21
5. Le direttive ministeriali per il 2004 e il 2005	»	27
6. I Programmi d'attività per il 2004 e il 2005	»	31
7. L'attività svolta negli anni 2004 e 2005	»	34
8. I bilanci di Cinecittà Holding S.p.a. per gli esercizi 2004 e 2005	»	41
9. I bilanci consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2005	»	48
10. Valutazione conclusive	»	54

PAGINA BIANCA

1. Premessa.

Il precedente Referto sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding S.p.A., concernente l'esercizio finanziario 2003, è stato pubblicato in *Atti parlamentari della XIV Legislatura*, doc. XV, n. 318. La presente Relazione riferisce gli esiti del controllo eseguito sulla detta gestione a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, per gli esercizi 2004 e 2005 e sugli aspetti più significativi fino a data corrente.

Va anticipato che alla fine dell'anno 2005 è stato emesso un nuovo atto d'indirizzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ed è stato quasi interamente rinnovato il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, il quale ha avviato una gestione profondamente innovativa rispetto a quella del precedente Consiglio. Per di più, al mutamento della compagine governativa conseguita alla scadenza della Legislatura nell'aprile 2006, si è verificata la revoca del Consiglio d'amministrazione nominato pochi mesi prima e l'emanazione di un ulteriore nuovo atto d'indirizzo, a breve distanza da quello del 23 novembre 2005 e da quello integrativo del 22 marzo 2006, facenti capo al Ministro precedentemente in carica. In data 28 luglio 2006, è stato infine dall'Assemblea di Cinecittà Holding S.p.a. nominato un nuovo Consiglio d'Amministrazione. Il presente Referto rappresenta pertanto anche una sorta di consuntivo degli ultimi due anni di attività della gestione del Consiglio d'Amministrazione cessato con lo spirare dell'anno 2005, a cui han fatto finora seguito ben due nuovi Consigli d'Amministrazione, intervallati dalla gestione di un Amministratore unico che ha retto la Società nel mese di luglio 2006.

Si accenna, in premessa, al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, entrato in vigore proprio all'inizio del periodo cui questo Referto si riferisce. La nuova fonte normativa non ha impatto immediato sull'organizzazione, l'oggetto e l'attività di Cinecittà Holding S.p.a., pur presentando grande interesse per il settore della cinematografia. Ne sono stati messi in luce soprattutto l'introduzione del *Reference System* (art. 3, co. 2) e del *Product Placement* (art. 9, co. 3). Il primo consistente nella preferenza che, ai fini dei contributi e dei finanziamenti pubblici, viene accordata ai professionisti del cinema che possano vantare professionalità e precedenti solidi, per escluderne le iniziative che durano *l'espace d'un matin* (ma è stato profondo, al riguardo, il malcontento dei giovani autori e professionisti del settore); il secondo, nella possibilità di far apparire nei filmati marchi di imprese che sponsorizzino il film, agevolandosi così la contribuzione al finanziamento del cinema da parte del capitale privato (su

questa novità legislativa ha avuto luogo nei giorni 6-11 ottobre 2005, su iniziativa di Cinecittà Holding S.p.a. in collaborazione con un quotidiano di rilevanza nazionale, un *Workshop* in due *tranches*, a Milano per i pubblicitari e a Roma per il mondo cinematografico). Peraltro, le due citate norme sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 285 del 19 luglio 2005, nella parte in cui per la loro attuazione prevedevano l’emanazione di decreti ministeriali senza disporre che gli stessi dovessero essere adottati d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Cinecittà Holding S.p.a.. La normativa di base e l'oggetto sociale.

Cinecittà Holding S.p.a. nasce, nella sua attuale configurazione, con l'art. 5 bis del d.l. 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, con la legge 23 giugno 1993, n. 202, che ha trasformato in società per azioni l'Ente autonomo di gestione per il cinema. Poiché, peraltro, detta legge si limita a trasformare l'ente preesistente, senza innovare sulle finalità assegnategli con la legislazione precedente, è a questa che bisogna continuare a riferirsi al riguardo, e segnatamente al **d.P.R. 12 novembre 1984, n. 905**, che approva lo statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema. L'art. 1 recita:

"L'Ente autonomo di gestione per il cinema, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni statali ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge nel settore della produzione cinematografica realizzata anche mediante tecniche elettroniche (audiovisivi).

L'attività dell'Ente dovrà tendere precipuamente a fornire una produzione nazionale nel settore di cui al comma precedente, di qualità artistica e culturale, che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico.

L'Ente potrà costituire società per azioni aventi per oggetto l'esercizio, anche con le tecniche elettroniche, dell'industria cinematografica e delle attività connesse, assumere partecipazioni in società aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative".

A fronte del riportato articolo, conviene ora riportare **l'art. 5 bis del D.L. 23 aprile 1993, n. 118** (convertito, con modificazioni, con la **legge 23 giugno 1993, n. 202**), nel testo risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con l'art. 3 della legge 2 ottobre 1997, n. 346, e con l'art. 12 della legge 12 luglio 1999, n. 237:

"1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema è trasformato in società per azioni con le procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

2. *In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella società di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.*

3. *La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione".*

Come s'è detto in premessa, Cinecittà Holding S.p.a. non è direttamente interessata dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, che è stato in larga misura dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione di prerogative regionali, con la citata sentenza costituzionale n. 285 del 2005, la quale presenta comunque grande interesse per avere inquadrato «le attività di sostegno degli spettacoli», tra i quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, nella materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla **legislazione concorrente di Sta-**